Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 939 del 20 giugno 2024
Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. - art. 119 comma 4 ter: disposizioni di raccordo con la disciplina del c.d. «superbonus rafforzato»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 20 febbraio 2012, n. 15 recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B-C)» e sue successive modificazioni ed integrazioni*;
- 20 febbraio 2012, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico, la demolizione e la ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3) e sue successive modifiche ed integrazioni*».

Richiamati altresì:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*» convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del decreto legge n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato;
- la convenzione sottoscritta il 17 dicembre 2012 tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti modificata dagli addenda del 23 luglio 2013, del 16 maggio 2014 e del 20 ottobre 2015, che definisce le regole per la concessione di finanziamenti agevolati da destinare agli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del maggio del 2012.

Visti:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cfr. artt. 119 e121) che introduce nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio;
- il decreto legge 1 febbraio 2023, n. 11 «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 «*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119 ter 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*», convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;
- il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse ad eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria*», convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

Dato atto che il comma 4 ter dell'art. 119 del su richiamato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede l'aumento del 50% del limite di spesa ammesso al «superbonus» spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici (denominato «superbonus rafforzato») nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che la detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. art. 119, comma 8 ter, edel decreto legge 34/2020).

Ravvisata l'opportunità di fornire ai Comuni disposizioni di raccordo con la disciplina del «superbonus rafforzato» come di seguito specificato;

- a valle della presentazione della comunicazione con la quale il beneficiario dichiara di voler accedere, in alternativa al contributo del commissario, al c.d. «*superbonus rafforzato*» di cui decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 1119 comma 4 ter, il Comune provvede a rilasciare attestazione di rinuncia secondo le seguenti modalità:

  se non sono state erogate tranche di contributo:
  – entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione il Comune ne prende atto e dichiara la decadenza del contributo concesso, rilasciandone attestazione;

  se sono state erogate tranche di contributo:
  – il Comune procede a revoca del contributo per rinuncia e, ad avvenuta restituzione della somma già percepita secondo le modalità previste dal contratto di finanziamento, rilascia attestazione entro i successivi 30 gg.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, a valle della presentazione della comunicazione con la quale il beneficiario di contributo dichiara di voler accedere, in alternativa al beneficio commissariale, al cosiddetto «super bonus rafforzato» di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 4 ter, il Comune provvede a rilasciare attestazione di rinuncia secondo le seguenti modalità:

- **se non sono state erogate tranche di contributo**:
  entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune ne prende atto, dichiara la decadenza del contributo concesso e rilascia attestazione;
- **se sono state erogate tranche di contributo**:
  il Comune provvede ad revocare il contributo per rinuncia e, ad avvenuta restituzione della somma già percepita secondo le modalità previste dal contratto di finanziamento, rilascia attestazione entro i successivi 30 giorni

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana